

Tipologia:	COMUNICAZIONE		
Protocollo:	2010411	Data:	25.07.2011
Oggetto:	LEGGE STABILITA' 2011 – SOTTOSCRIZIONE ATTI INTEGRATIVI CONVENZIONE		
Allegati:	1. Traccia risposta ad AAMS		

LEGGE STABILITA' – SOTTOSCRIZIONE ATTI INTEGRATIVI COMUNICAZIONE DI INTERESSE DEI SOLI CONCESSIONARI

Gentile Associato,

Come già comunicato con precedente circolare 2009811 del 12 luglio, La informiamo che gli Uffici regionali di AAMS stanno convocando i **concessionari** per la “sottoscrizione dell’atto di integrazione delle Convenzioni di Concessione per l’esercizio e raccolta dei giochi su rete fisica”, a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 79 della Legge n. 220/2010 “Stabilità” (vedasi circolare Assosnai 2000511 del 18/01/2011).

La convocazione concede pochi giorni di tempo ai convocati e non allega il testo dell’atto integrativo da sottoscrivere, né fornisce indicazione di dove poterlo visionare, considerando inoltre che non è neanche stato pubblicato sul sito internet di AAMS.

Vista l’irritualità della convocazione e la mancanza dell’atto integrativo, sentito l’ufficio 15° di AAMS che ha delegato agli Uffici Regionali questa pratica, si consiglia di replicare alle convocazioni chiedendo di ricevere preventivamente l’atto da sottoscrivere (traccia in all. 1), al fine da prenderne visione e trarne le opportune considerazioni e determinazioni.

A tal fine rammentiamo che, come indicato nella circolare Assosnai 2003411 del 10.03.2011, solo dopo l’emanazione da parte di AAMS del testo dell’atto integrativo che dovrà recepire le disposizioni emanate dalla Legge di Stabilità sarà possibile **valutare le opportune azioni legali** che tutelino la categoria, considerando che la sottoscrizione dell’atto integrativo comporterà numerosi e gravosi adempimenti da parte del concessionario.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L’accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.